

DELIBERA N. 23/12/CSP

ARCHIVIAZIONE

**ALLA SOCIETÀ MONRADIO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE
RADIOFONICA IN AMBITO NAZIONALE "RADIO 101") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38,
COMMA 7 DEL DECRETO ELGISLATIVO N. 177/05 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto cont. n. 79/11/DIC/- PROC N.2330/CA, datato 1 agosto 2011, inviato per notifica a mezzo servizio postale in data 12 agosto 2011 e ricevuto in data 18 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Monradio S.r.l., esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio 101» con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, la violazione del disposto dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2055 e successive modifiche ed integrazioni per aver trasmesso pubblicità oltre i limiti di affollamento orario del 20%: il giorno 23 maggio 2011, nella fascia oraria 13-14, per una durata complessiva di 12 minuti e 54 secondi, pari ad una percentuale oraria del 21,5% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva la percentuale di affollamento orario risulta esser pari al 19,27% e al 19,58%), il giorno 25 maggio 2011, nella fascia oraria 06-07, per una durata

complessiva di 13 minuti e 48 secondi, pari ad una percentuale oraria del 23% ed il giorno 26 maggio 2011, nella fascia oraria 06-07, per una durata complessiva di 13 minuti e 14 secondi, pari ad una percentuale oraria del 22,05%;

RILEVATO che la parte, in data 19 settembre 2011, ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con nota in data 30 settembre 2011, acquisita al n. protocollo n. 0044858 del 5 settembre 2011, successivamente integrata in data 8 settembre 2011, acquisita al n. protocollo 0045965 del 12 settembre 2011;

RILEVATO che, altresì, la parte, con nota pervenuta in data 16 settembre 2011 (prot. n. 0047230), ha dato riscontro agli addebiti contestati dall'Autorità, sostenendo che: *”si deve evidenziare che, seguito della Vostra nota, stiamo effettuando, con i nostri tecnici, degli accurati controlli sul nostro sistema di gestione della pubblicità (che indica all'operatore la quantità di pubblicità nell'ora di trasmissione) e da una prima analisi possiamo escludere che l'eventuale superamento, se confermato, sia attribuibile ad un nostro comportamento volontario; possiamo, infatti, affermare che il medesimo è riconducibile ad una occasionale anomalia del sistema informatico utilizzato che potrebbe averci fornito un dato sulla percentuale di affollamento pubblicitario, nelle ore contestate, differente da quello mandato in onda”*;

RILEVATO che, la Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità, nella riunione del 20 dicembre 2011, disponeva ulteriori approfondimenti istruttori, cui conseguiva una proroga di 60 giorni e dei termini procedurali e conseguente sospensione degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del ai sensi dell'articolo 7 del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, così come modificata dalla delibera 130/08/CONS del 12 marzo 2008, la quale veniva comunicata alla società in questione con nota prot. n. 0071867 del 23 dicembre 2011;

RILEVATO che, ad esito degli approfondimenti richiesti e, in particolare dell'applicazione, a titolo compensativo dell'inserimento dei c.d. separatori all'inizio e alla fine di ogni *cluster* pubblicitario di margine di tolleranza sulle misurazioni delle percentuali di affollamento orario, pari allo 0,50%, in virtù dell'inserimento dei c.d. separatori solo alla fine e all'inizio di ogni *cluster* pubblicitario, le percentuali ricalcolate risultavano esser le seguenti: in data 10 maggio 2011, la percentuale di affollamento della fascia oraria 08-09 è risultata esser pari al 21,44% in luogo del 22,25%, in data 13 maggio 2011, la percentuale di affollamento della fascia oraria 08-09 è risultata esser pari al 20,47% in luogo del 21,61% e quello della fascia oraria 18-19 è risultata esser pari al 19,66% in luogo del 20,63%;

RITENUTO per l' effetto che, con riferimento alle fasce orarie contestate relative alle giornate del 10 e 13 maggio 2011, alla luce dell' applicazione del criterio della c.d. "tolleranza" non risultano più sussistere le condizioni di sanzionabilità precedentemente rilevate, in quanto gli sforamenti orari risultano esser assorbiti nelle fasce orarie precedenti o successive (10 maggio, fascia 08-09, 18,33% e 16,52%; 13 maggio, fascia 08-09, 18,47% e 20,08%), fascia 10-11, 18,97% e 19,72%, fascia 13-14, 18,94% e 19,16%; 26 maggio, fascia 06-07, 0,0% e 19,66%) in quanto recanti percentuali di affollamento al di sotto del limite legale, mentre per quel che attiene alla fascia oraria 18-19 del 13 maggio 2011, questa appare rispettosa delle disposizioni normative vigenti;

RILEVATO che in base all'articolo 2, punto mm, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, nel testo modificato dal dlgs n. 44 del 2010, per telepromozione s'intende: *"ogni forma di pubblicità consistente nell' esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall' emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell' ambito di un programma"* ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010, *"la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, [...]. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva"*;

RITENUTO, pertanto, che non si riscontra da parte della Società Monradio S.r.l., esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio 101» con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, nei giorni e nelle relative fasce orarie oggetto di contestazione, la violazione del disposto di cui all' articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento, in ragione dell' attestazione, per il tramite di dati di fatto oggettivi, quali la registrazione dell' emesso pubblicitario, del rispetto, nei giorni e nelle relative fasce orarie oggetto di contestazione, del limite di affollamento di cui all'art. 38, comma 7, del d.lgs. d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

Delibera

L'archiviazione del procedimento n. 2330/CA nei confronti della società Monradio S.r.l., esercente l'emittente radiofonica in ambito nazionale "Radio 101", avente sede in Milano, in via Bianca di Savoia, n. 12.

Roma, 15 febbraio 2012

f.f. IL PRESIDENTE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola